



Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

ORDINANZA SINDACALE N.6 DEL 29/04/2011

Tutela e Igiene dell'Abitato Prevenzione Incendi e Pulizia Fondi Incolti

IL SINDACO

DATO ATTO che con l'avvicinarsi della stagione estiva assume come ogni anno particolare importanza nel centro abitato, il fenomeno della riproduzione e della diffusione di insetti nocivi, in particolare di ZECCHIE e ZANZARE e delle MALATTIE INFETTIVE ad esse legate;

CONSIDERATO che tale fenomeno è da imputarsi principalmente oltre che alle condizioni climatiche che favoriscono la moltiplicazione e la loro diffusione, anche al degrado dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO che ragioni di carattere igienico ambientale impediscono di fare interventi con insetticidi generalizzati e ripetuti;

VISTE le note nn. 6518 e 6520 del 23.03.2009 trasmesse dalla Provincia del Medio Campidano, Settore Ambiente, con le quali sono state fornite utili indicazioni per il controllo e la lotta contro le zecche e gli insetti nocivi in genere;

PREMESSO:

- che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

- che analogo problema presentano talvolta appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi a contenere la diffusione ed il proliferare delle infestazioni da questi sopraccitati pericolosi parassiti, disponendo l'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto altresì conto della possibilità d'incendi in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;

CONSIDERATO che il presente atto si determina su considerazioni oggettive di tutela della pubblica salute e dell'ambiente;

NELLE MORE dell'Ordinanza Antincendio 2011 del Presidente della G. Regionale Sarda;

VISTO l'articolo 16 della Legge Regionale 18 maggio 1994 sulle modalità di custodia degli animali;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.5 del 27.08.1998 sulla disciplina per la protezione degli animali;

VISTI gli articoli 93 e 106 del Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n.11 dell' 8.4.2004;

RILEVATO che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati a norma dell'art. 192 del Testo Unico Ambientale D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la legge 21/11/2000 N°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D. L.vo 30/04/1992, N°285;

VISTO l'art. 255 del D. L.vo. 03/04/2006 n. 152

ORDINA

1. **E' VIETATO IL TRANSITO ED IL PASCOLO DI BESTIAME** di allevamento nell'abitato e per un raggio di almeno 200 mt. dal perimetro urbano.

1. **I PROPRIETARI O DETENTORI DI CANI** devono provvedere:

- al trattamento antiparassitario ed alla cura degli stessi animali;
- alla costante pulizia dell'ambiente ove vivono (cortile e ricovero idoneo a preservarli dalle intemperie) provvedendo allo smaltimento, con frequenza giornaliera, degli escrementi e delle urine;
- ad impedire nel modo più assoluto il loro vagabondare in libertà nelle strade e negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

3. **I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI** di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, i proprietari di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, **devono procedere alla loro manutenzione tenendole sempre sgombre da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.**

I soggetti sopra indicati dovranno effettuare le normali operazioni di pulizia e provvedere a proprie spese, a periodici trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti.

4. **TUTTI I PROPRIETARI O POSSESSORI A QUALSIASI TITOLO** di aree incolte site all'interno del centro abitato, o comunque presso civili abitazioni, nonché nei terreni agricoli adiacenti all'abitato per una fascia minima di metri 6 da quest'ultimo, devono provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, cespugli, sterpaglie, che ricoprono i predetti luoghi, oppure **all'aratura superficiale** (25 – 30 cm.) **ed al rivoltamento delle zolle** in modo da consentire l'interramento delle zecche e la loro conseguente eliminazione.

5. **E' VIETATO**, sia sul suolo pubblico che privato, **produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti** per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

6. **I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI** sono obbligati a tenere opportunamente regolate **le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse** ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

7. **A CHIUNQUE SPETTI, DI PROCEDERE CON ASSOLUTA IMMEDIATEZZA AI PREDETTI INTERVENTI DI PULIZIA CHE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2011, CON L'AVVERTENZA CHE IN CASO DI INOSSERVANZA SARÀ FACOLTÀ DI QUESTO ENTE, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE SU INDICATO, SENZA INDUGIO ED ULTERIORI ANALOGHI PROVVEDIMENTI, PROCEDERE D'UFFICIO ED IN DANNO DEI TRASGRESSORI, RICORRENDO, SE DEL CASO, ALL'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.**

8. **LA PRESENZA DI INSETTI E ANIMALI NOCIVI**, in particolare di zecche, zanzare e ratti, dovrà essere tempestivamente segnalata al Servizio Tecnico Comunale o alla Polizia Locale per l'avvio della procedura

di intervento con segnalazione al Centro Antinsetti che provvederà ad eseguire, la disinfestazione e la derattizzazione necessaria per l'eliminazione mirata dei focolai sia negli spazi aperti che negli edifici pubblici.

9. **TUTTI I MATERIALI DI SCARTO** ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere smaltiti attraverso il Servizio Rifiuti Solidi Urbani (per ciò che attiene parte organica "umido") o smaltiti, in relazione alla diversa tipologia, in centri di raccolta autorizzati secondo legge. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative come di seguito indicate:

a) nel caso di mancata pulizia dalle erbacce, siepi e rami, di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 159,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.

La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D.L.vo 30/04/1992 N° 285;

b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n.152/2006; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

c) i contravventori alle rimanenti norme del presente provvedimento incorreranno nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 come stabilito dal Regolamento Comunale in materia, approvato dal C.C. con Deliberazione n. 35 del 29.11.2004;

d) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio **durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 2.000,00 e non superiore ad Euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21/11/2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che il presente provvedimento:

- sia reso pubblico con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- sia ampiamente diffuso a mezzo bandi pubblici, affissione di manifesti e inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it;
- sia trasmesso all'Ufficio di Segreteria, al responsabile dell'Albo Pretorio, del Servizio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, alla Provincia del Medio Campidano Settore Ambiente, ai Servizi Igiene Pubblica ed Urbanistica Edilizia Ambiente dell'Azienda USL n. 6 di Sanluri, alla locale Stazione dei Carabinieri e all'Associazione Pro Civ Serrenti.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, ai Servizi Igiene Pubblica ed Urbanistica Edilizia Ambientale dell'Azienda USL n. 6 di Sanluri e alla locale Stazione dei Carabinieri, il puntuale controllo sull'osservanza da parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento che entrerà in vigore con decorrenza immediata.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Serrenti 29 Aprile 2011

Il Sindaco
Gian Luca Becciu